

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 22-8487

L.R. 18/2017. Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Entracque per il "Potenziamento impianto di innevamento e nuovo tapis roulant".

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con D.G.R. 36-8210 del 13.01.2003 è stato approvato il Documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l'approvazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", ai sensi dell'articolo 21 della legge 166/2002;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal "Programma Torino 2006" e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione "PAR FSC 2007/2013", di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/07/2013, non hanno consentito l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese.

Premesso inoltre, che:

con l'art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 - 23223 del 24/11/1997;

- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 48 - 6154 del 15 dicembre 2017, come da ultimo modificata con DGR 26 - 8452 del 22 febbraio 2019, ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo.

Preso atto che:

il Comune di Entracque ha da tempo avviato un'attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

il Comune di Entracque ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il procedimento di Accordo di programma per il "Potenziamento impianto di innevamento e nuovo tapis roulant" e ha convocato la prima Conferenza in data 17 aprile 2018 nel corso della quale le Parti hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 37 del 13 settembre 2018 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 15 febbraio 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di programma e delle relative schede di

intervento allegate allo stesso (come da Verbale agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport).

Dato atto che come da istruttoria svolta dal Settore Offerta Turistica e Sportiva risultano soddisfatte le condizioni prescritte dalla D.G.R. n. 48-6154 del 15/12/2017, in particolare:

- l'intervento proposto rientra nell'ambito degli investimenti prioritari (investimenti inerenti all'innervamento programmato);
- il suddetto Accordo è l'unico per il quale il Comune di Entracque, in quanto Ente pubblico beneficiario, ha chiesto l'attivazione finalizzata alla sottoscrizione;
- la proprietà dell'impianto è in capo al soggetto beneficiario;
- il Comune di Entracque sede della suddetta stazione sciistica ha individuato, entro il 31/12/2018, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 2/2009 s.m.i., le aree sciabili e di sviluppo montano;
- la stazione suddetta sciistica, sulla scorta delle risultanze dello studio affidato con D.D. n. 470 del 03/10/2017 alla società "in house" D.M.O. Piemonte S.c.r.l. di Torino comunicate con nota n. 17109 del 28/12/2017, inviata via PEC, è definibile di interesse locale ai sensi dell'art. 37 della sopra citata legge regionale n. 2/2009 s.m.i.;
- il contributo regionale concesso non supera la percentuale del 90% dell'investimento complessivo previsto.

Ritenuto, pertanto, di approvare, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio coinvolto mediante il "Potenziamento impianto di innervamento e nuovo tapis roulant" il suddetto schema di Accordo di programma, allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relative "Schede intervento" (Allegato 1a), 1b) e 1c) e al Piano degli interventi, allegato 2).

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di Programma pari ad € 534.801,93 è assicurata:

- per € 480.000,00 dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili dalla L.r. 18/2017, art. 13 la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018 ed impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
- per € 54.801,93 dalle risorse rese disponibili sul cap. 7830 del Bilancio del Comune 2019.

Dato atto infine che a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 14.456.000,00 così determinate:

€ 24.500.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:

- € 1.400.000,00 importo dell'Accordo di programma stipulato con l'Unione Montana Alpi Graie;
- € 1.000.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Locana;
- € 1.144.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Roburent;
- € 4.900.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Frabosa Sottana;
- € 880.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Sampeyre;
- € 240.000,00 importo dell'Accordo di Programma stipulato con il Comune di Viola;
- € 480.000,00 importo del suddetto Accordo;

Dato atto della determinazione dirigenziale n. 463 del 23.10.2018 "L.r. 18/2017, art. 13. Costituzione del fondo per il finanziamento di progetti di sviluppo turistico dei territori montani. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione dei contributi concessi tramite Accordi di Programma da stipularsi con gli Enti Locali in attuazione della D.G.R. n. 48-6154 del 15.12.2017".

Dato atto dell'accertata conformità del presente atto alla D.G.R. n. 2-3277 del 10 maggio 2016 "Restituzione fondi e aumento di capitale in Finpiemonte S.p.A. (art. 19 l.r. 6/2016). Autorizzazione a variazioni di bilancio finanziario di previsione 2016-2018".

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97, art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 “Modifica all’art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)”;

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma”;

vista la D.G.R. 3 agosto 2018, n. 1-7327 “Parziale modifica dell’allegato alla D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo di programma, tra la Regione Piemonte e il Comune di Entracque per il “Potenziamento impianto di innevamento e nuovo tapis roulant” di cui all’allegato A, le schede intervento Allegato 1a), 1b) e 1c) e il piano degli interventi 1’allegato 2) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare il Presidente della Giunta regionale o all’Assessore delegato alla sottoscrizione digitale del suddetto Accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di Programma pari ad € 534.801,93 è assicurata:
 - per € 480.000,00 dalle risorse sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili dalla L.r. 18/2017, art. 13 la cui gestione è disciplinata dalla D.D. n. 463 del 23.10.2018 ed impegnate con D.D. n. 740 del 27 dicembre 2017; la copertura economica del Fondo è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018;
 - per € 54.801,93 dalle risorse rese disponibili sul cap. 7830 del Bilancio del Comune di Entracque 2019.

a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 14.456.000,00 così determinate:

€ 24.500.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:

- € 1.400.000,00 importo dell’Accordo di programmastipulato con l’Unione Montana Alpi Graie;
- € 1.000.000,00 importo dell’Accordo di Programmastipulato con il Comune di Locana;
- € 1.144.000,00 importo dell’Accordo di Programmastipulato con il Comune di Roburent;
- € 4.900.000,00 importo dell’Accordo di Programmastipulato con il Comune di Frabosa Sottana;
- € 880.000,00 importo dell’Accordo di Programmastipulato con il Comune di Sampeyre;
- € 240.000,00 importo dell’Accordo di Programmastipulato con il Comune di Viola;
- € 480.000,00 importo del suddetto Accordo;

- di dare atto che il suddetto Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Sindaco del Comune di Entracque successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ENTRACQUE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL TURISMO MONTANO INVERNALE ED ESTIVO - "POTENZIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO E NUOVO IMPIANTO DI ARROCCAMENTO".

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei "XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006", la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d'eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l'effetto di tale evento sull'immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l'approvazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l'attuazione di tale "Programma" è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all'infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal "Programma Torino 2006" e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione "PAR FSC 2007/2013" - di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013 - non hanno consentito l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni che ha fortemente limitato la capacità d'investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d'investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l'economia non solo locale ma dell'intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l'economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Entracque ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di

maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante:

- il procedimento di Accordo di programma, siglato in data 5 febbraio 2004 ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione della realtà turistico/impianistica invernale laddove si evidenziano ora particolarmente strategiche e rilevanti ulteriori e necessarie attività di intervento in un'ottica di complementarietà e continuità;
- l'Intesa istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo Accordo di programma tra la Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, CC.MM. e Comuni diversi del cuneese per "Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29.07.2008 – Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi della Provincia di Cuneo compreso nel "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 stralcio del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive "Piemonte 2006", art. 21 della L. 166/02;

con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;
- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

La Giunta regionale, con deliberazione n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;
- investimenti inerenti gli impianti di risalita;
- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo;

le risorse messe a disposizione dai sopra citati Accordi di programma sottoscritti:

- il 5 febbraio 2004 attuativo del "Piano degli interventi" inerente l'ambito provinciale del Cuneese stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive – Piemonte 2006;
- il 29/7/2008 Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti";
- hanno consentito al Comune di Entracque l'attivazione una serie di importanti iniziative volte al rinnovamento e potenziamento degli impianti di risalita a servizio dell'intero comprensorio sciabile presente sul territorio;

ai fini di rendere sempre più completa e turisticamente appetibile la realtà rappresentata da Entracque nell'ambito del "Sistema neve regionale" si rende necessario estendere l'impianto di l'innevamento programmato esistente nonché realizzare un nuovo impianto di arroccamento;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati per lo sviluppo economico del territorio montano si rende ora opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Entracque di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento per la realizzazione di interventi per il potenziamento del turismo invernale ed estivo - "Potenziamento impianto di innevamento e nuovo impianto di arroccamento", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con la sopra citata D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017;

con nota prot. n. 677 del 14 febbraio 2018 il Comune di Entracque ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'importo di euro 193.275,66, relativo ai lavori di installazione di nastro per trasporto persone nel comprensorio "Vives" è stato approvato dal Comune di Entracque con deliberazione della Giunta n. 70 del 7 agosto 2018;

il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'importo di euro 341.526,27, relativo ai lavori di potenziamento dell'impianto di innevamento dei comprensori sciistici "Viver" e "Gelas" è stato approvato dal Comune di Entracque con deliberazione della Giunta n. 71 del 7 agosto 2018. ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17, e s.m.i.";

verificato che con Decreto Sindacale n. 1 del 12 febbraio 2018 la Giunta Comunale di Entracque ha provveduto ad individuare il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona del sig. Mario Ghiglione e del Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell' arch. Bertone Roberto

CONSIDERATO

che il Comune di Entracque ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 17 aprile 2018 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 13 settembre 2018 ;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 15 febbraio 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e dei relativi Allegati 1a), 1b) e 1c) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. del di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C.C. n. del del Comune di Entracque di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino;

Il Comune di Entracque rappresentato dal Sindaco Gian Pietro Matteo Pepino, domiciliato per la carica in Entracque Piazza Giustizia e Libertà, 2.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse, gli Allegati 1a), 1b) e 1c) denominate “Schede Intervento” e l'allegato 2 denominato “Piano degli interventi” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

Le “Schede Intervento” sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione di interventi per il potenziamento del turismo invernale ed estivo - “Potenziamento impianto di innevamento e nuovo impianto di arroccamento” di cui agli Allegati 1a), 1b) e 1c) che contengono la descrizione sintetica degli interventi da realizzare ed individua il soggetto attuatore, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo dell'iniziativa, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- Il Comune di Entracque;

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Entracque.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Sig. Mario Ghiglione in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Entracque.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto gli interventi di cui agli Allegati 1a) e 1b) e allegato 2);
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore degli interventi" il Comune di Entracque;
- per "Intervento", i progetti di cui agli Allegati 1a) , 1b) e 1c);
- per "Piano degli interventi" l'allegato 2)
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Schede Intervento", le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui agli Allegati 1a) e 1b);
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), il soggetto designato dal Comune di Entracque per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto all'uopo individuato dal Comune di Entracque;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6 Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 534.801,93

- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 480.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017;
- Il Comune di Entracque farà fronte, per l'importo di euro 54.480,93, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 7830 del Bilancio dell'Ente 2019.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto per il "Potenziamento impianto di innevamento e nuovo impianto di arroccamento" risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle "schede intervento" allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Entracque. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia

del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che i progetti esecutivi hanno recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa/e affidataria/e;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara.

Qualora la realizzazione dell'intervento/i avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione dei collaudi/certificati di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo delle opere o della loro regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia dei provvedimenti amministrativi di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e dei certificati di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione delle iniziative mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 28.11.2018 (schema approvato con la D.D. n. 463 del 23.10.2018) tra Finpiemonte S.p.A. e Settore Offerta Turistica e Sportiva: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Entracque, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo;
 - d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Entracque o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. n. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;

- b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere alla minor spesa ammessa.
 6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
 7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15 **Varianti progettuali**

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17
Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18
Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione, e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 19
Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20
Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui agli Allegati 1^a), 1b) e 1c) e nel "Piano degli interventi" di cui all'allegato 2), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 25 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Entracque che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 24 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Entracque

Allegati al presente Accordo:
Schede intervento;
Piano degli interventi.

ALLEGATO 2)

PIANO DEGLI INTERVENTI

	INTERVENTO	BENEFICIARIO	COSTO COMPLESS.	RISORSE REGIONE	RISORSE ENTI LOCALI
1	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO COMPRESORIO GELAS	COMUNE DI ENTRACQUE	150.033,30	134.529,97	15.503,33
2	POTENZIAMENTO IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO COMPRESORIO VIVER	COMUNE DI ENTRACQUE	191.492,97	171.843,67	19.649,30
3	NUOVO IMPIANTO DI ARROCCAMENTO CON NASTRO TRASPORTATORE	COMUNE DI ENTRACQUE	193.473,73	173.626,36	19.649,30
TOTALE			534.801,93	480.000,00	54.801,93